



# COMUNE DI RUDA

Provincia di Udine

Ruda, li 15/04/2020

Prot. n. 2021

## ORDINANZA n. 9/2020

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SEGUITO DEL DPCM 10 APRILE 2020 DISPOSIZIONI PER L'ESPLETAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE NELLA GIORNATA DI VENERDÌ LIMITATAMENTE ALLA VENDITA DI SOLI GENERI ALIMENTARI

### IL SINDACO

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020 e seguenti aggiornamenti;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, di medesimo oggetto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.62 del 9 marzo 2020 e seguenti aggiornamenti;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell'11 marzo 2020 che detta disposizioni dal 12 al 25 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020 che detta disposizioni dal 23 marzo al 03 aprile 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020 che proroga l'efficacia dei decreti di cui sopra fino al 13 aprile 2020;

**RICHIAMATA** la propria ordinanza n. 8/2020 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI SOSPENSIONE FINO AL 13 APRILE 2020 DEL MERCATO SETTIMANALE".

**VISTO** il DPCM 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 1 del DPCM 10 aprile 2020 prevede che:

- lett. d): è vietata ogni forma di assembramento;
- lett. z): sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al Decreto, inoltre sono chiusi, indipendentemente dall'attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla sola vendita alimentare;

**VISTO** che le disposizioni del DPCM 10 aprile 2020 producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020, che cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 08, 09, 11, 22 marzo 2020 e del 1° aprile 2020, ma che si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni anche d'intesa con il Ministro della Salute;

**VISTA** l'ordinanza contingibile ed urgente n. 10/PC del 13 aprile 2020 del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che al punto 9, dispone:

*"di vietare l'esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:*

- *nel caso di mercato all'aperto una perimetrazione;*
- *presenza di un unico varco d'accesso separato da quello di uscita e contingentamento delle presenze;*
- *per venditori e clienti uso obbligatorio di guanti monouso, mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro;"*

**CONSIDERATO** che nel Comune di Ruda si svolge il mercato settimanale sperimentale nella giornata del venerdì;

**VISTI** l'art. 50 e l'art. 54, comma 4, del D.Lgs.267/2000 Testo Unico Enti Locali;

## **ORDINA**

- che, dalla data odierna e **fino al 3 maggio 2020 compreso**, il mercato settimanale del venerdì si svolga limitatamente alla sola tipologia merceologica del settore alimentare;
- la presenza di una perimetrazione e di un unico varco d'accesso separato da quello di uscita e contingentamento delle presenze ;
- per venditori e clienti uso obbligatorio di guanti monouso, mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro;"
- che la distanza tra un posteggio e l'altro sia di almeno TRE metri;
- resta vietata ogni forma di assembramento;
- che la presente ordinanza vale come piano da consegnare ai commercianti con la previsione delle condizioni minimali per l'esercizio dell'attività, previste dall'ordinanza n.10/2020 del Presidente della Regione FVG;

Il Corpo di Polizia Locale e gli Agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati di curare l'osservanza della presente ordinanza.

#### **DISPONE**

che il presente provvedimento, venga affisso all'Albo Pretorio e che ne venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'albo on line del Comune di Ruda, consultabile all'indirizzo [www.comunediruda.it](http://www.comunediruda.it)

che il presente provvedimento venga trasmesso al Prefetto di Udine, alla Questura di Udine, all'Arma dei Carabinieri – Stazione CC di Villa Vicentina e al Corpo di Polizia Locale.

#### **INFORMA**

che la presente ordinanza potrà essere oggetto di modifiche a fronte dell'evolversi della situazione in atto.

#### **AVVERTE**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

*IL SINDACO*  
*dott. Franco Lenarduzzi*

*documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

